

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**"DOPOSCUOLA AMICIZIA"**

**ART. 1**  
**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

- a) E' costituita in Torino, con sede legale in Piazza Corpus Domini 20, l'Associazione di Volontariato denominata "Doposcuola Amicizia", nata nel 1971 dalla collaborazione tra le Figlie della Carità di San Vincenzo e laici per alleviare il disagio giovanile.
- b) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art.9

**ART. 2**  
**SCOPI E FINALITA'**

- a) L'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale ed agli ideali cristiani-vincenziani, si propone di affiancare preadolescenti e adolescenti che presentano ritardi scolastici, abbandono della scuola dell'obbligo, problemi di emarginazione e conseguenti tendenze a comportamenti "a rischio", al fine di aiutare il ragazzo nel suo sviluppo psico-sociale onde offrirgli maggiori strumenti per un graduale inserimento nell'ambiente socio - culturale e nel mondo del lavoro.
- b) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si impegna a:
  - porre al centro del proprio intervento sempre e solo l'interesse dei minori che frequentano l'Associazione stessa;
  - fornire un concreto sostegno didattico mediante "lezioni" di ripasso ed approfondimento personalizzate in base alle esigenze individuali di ciascun ragazzo/a;
  - collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino dei ragazzi nel rispetto delle competenze reciproche;
  - favorire la socializzazione dei ragazzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, ecc.. sia mediante l'inserimento in gruppi sportivo/culturali della città;
  - provvedere alla formazione ed al supporto dei volontari operanti in seno all'Associazione poiché possano svolgere al meglio il delicato compito affidato loro.
- c) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, tuttavia l'Associazione stessa si riserva la facoltà di ricorrere all'opera di collaboratori autonomi o dipendenti stipendiati esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- d) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa

documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

### **ART. 3** **NATURA**

- a) L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e nella sua azione non ammette discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, nazionalità, fede religiosa ed ideologia politica.

### **ART. 4** **PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE**

- a) Il Patrimonio è costituito da:
- 1) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - 3) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.
- b) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- 1) Quote associative e contributi degli aderenti;
  - 2) Contributi di privati;
  - 3) Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - 4) Donazioni e lasciti testamentari;
  - 5) Rimborsi derivanti da convenzioni;
  - 6) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- c) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

### **ART. 5** **MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) Il numero degli aderenti è illimitato.
- b) Sono membri di diritto i Soci fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- c) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
- d) Diventano associati effettivi dell'Associazione coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

### **ART.6** **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI**

- a) Oltre ai Soci fondatori possono diventare associati, presentando domanda di adesione in forma scritta, tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età.  
Nella domanda di associazione colui o colei che avanza richiesta deve dichiarare di :

- accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione e condividere le finalità e le caratteristiche dell'Associazione.

L'ammissione dei nuovi soci spetta al Consiglio Direttivo che verifica l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per svolgere il delicato servizio proprio dell'Associazione.

Per i soci fondatori la verifica è re ipsa.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'Assemblea.

- b) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- c) La qualità di associato si perde per:
  - recesso;
  - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- d) L'esclusione e la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Per gravi motivi l'esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- e) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- f) L'associato receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **ART.7**

### **DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

- a) Gli associati sono obbligati:
  - 1) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - 2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- b) Gli associati hanno diritto:
  - 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - 3) ad accedere alle cariche associative.
- c) Adesione
 

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

## **ART. 8**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;

5) il Collegio dei Probiviri.

L'Associazione si avvale inoltre dell'opera di un Vicepresidente, di un Segretario e di un Tesoriere nominati dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 9** **L'ASSEMBLEA**

- a) L'assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
- b) L'Assemblea ordinaria determina l'indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - 1) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
  - 2) approva il bilancio, sia preventivo che consuntivo, di ogni esercizio sociale;
  - 3) approva lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
  - 4) delibera l'entità della quota associativa annuale;
  - 5) delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
  - 6) delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- c) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno 5 membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne facciano richiesta scritta.
- d) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- e) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza.

- f) In difetto di convocazione saranno ugualmente validamente costituite le adunanze cui partecipano, di persona o tramite delega, tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.
- g) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati ; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- h) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza più uno degli Associati in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
- i) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.

- l) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

**ART. 10**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dagli associati, riuniti in Assemblea ordinaria.
- b) Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- c) Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione eleggendo il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

d) Al Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - 2) redigere il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e lo stato patrimoniale da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea;
  - 3) nominare il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  - 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - 5) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati.
- e) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nell'ipotesi di assenza di entrambi il Consiglio sarà presieduto dal membro più anziano per età.
- f) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 30 giorni ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il consigliere assente ingiustificatamente per tre volte consecutive dalla riunione del Consiglio decade dalla carica.

- g) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli associati.

**ART. 11**  
**PRESIDENTE**

- a) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni dei due organi in questione.
- b) Il Presidente rimane in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo e può essere immediatamente rieletto una sola volta.
- c) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In situazioni di urgenza può esercitare i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima riunione.

In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

**ART. 12**  
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea ogni triennio.

Il Collegio dei Revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

E' previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

**ART. 13**  
**IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni, è attribuito il compito di dirimere, in qualità di amichevole compositore, le eventuali controversie tra associati ed Associazione.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio deciderà ex bono ed aequo senza formalità di procedura, rispettando, comunque, il principio del contraddittorio e quanto statuito dallo stesso potrà formare oggetto di reclamo all'Assemblea ordinaria nella sua prima riunione utile.

**ART. 14**  
**SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Spetta al Segretario:

- 1) redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) diramare le convocazioni fissate dal Presidente;
- 3) coadiuvare il Tesoriere.

Spetta al Tesoriere:

- 1) tenere la contabilità ed i libri associativi,
- 2) compilare annualmente il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo
- 3) tenere la cassa.

Le due cariche possono essere ricoperte dalla medesima persona.

**ART. 15**  
**GRATUITA' DELLA CARICHE ASSOCIATIVE**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

**ART.16**  
**INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE**

La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

**ART. 17**  
**DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

**ART. 18**  
**NORMA FINALE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

**ART. 19**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.